

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA



I MOTIVI DEL SÌ E DEL NO



- PERCHÉ E COME SE NE OCCUPA L'AC
- I CONTENUTI DELLA RIFORMA E LE OBIEZIONI
- APPLICAZIONI E CONSEGUENZE

A CURA DI

Gianni Ronco, Matteo Massaia, Vittorio Rapetti

Presentazione delle considerazioni proposte
nell'incontro proposto dall'Ac regionale
[la registrazione dell'incontro in
<https://youtu.be/HvFA38DC8zw>

sommario

Referendum:

- perché e come se ne occupa l'AC *p.3*

- il merito *p. 12*
- il contesto *p.24*

- qualche
approfondimento *p. 27*



Perché e come se ne occupa l'AC-1

- *Gianni Ronco, coordinatore gruppo fede-politica*



*«Quando mi chiedono se credo in Dio,
rispondo che credo nel Vangelo e nella Costituzione,
due testi straordinari sempre dalla parte dei deboli
e non dei forti,
degli oppressi e non degli oppressori,
degli occupati e non degli occupanti...».*

Michele Del Gaudio, magistrato a Savona, anni '80



- *“la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e l'assetto del Csm sono temi che non ci devono lasciare indifferenti”, ...“c'è un equilibrio tra poteri dello Stato che i Padri Costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità ed è dovere preservare. Autonomia e indipendenza sono connotati essenziali per l'esercizio di un processo giusto, e tali valori devono essere perseguiti, pur nelle diverse possibili realizzazioni storiche e pluralità di opinioni e orientamenti”.*
(card. Zuppi, presidente CEI)

Perché e come se ne occupa l'AC-2

- *Matteo Massaia, delegato regionale AC*

Una riflessione nel merito

- L'Ac non si sottrae a una riflessione seria e responsabile.
 - Riconosciamo che entrambe le posizioni sono degne di rispetto e stima.
 - Da entrambe le parti vi è il desiderio di rispettare la Costituzione.
 - Obiettivo comune: offrire un miglior servizio giustizia ai cittadini.



Un confronto polarizzato



- Il dibattito è fortemente segnato dalle appartenenze politiche.
 - Rischia di diventare un referendum pro o contro l'attuale maggioranza.
 - Le motivazioni del Sì e del No alimentano uno scontro istituzionale.
 - Si banalizzano temi complessi che meriterebbero maggiore profondità.

Lo scontro istituzionale



Tensioni tra

- avvocatura e magistratura
 - politica e magistratura
-
- Clima conflittuale tra istituzioni.
 - Non è questo ciò di cui il Paese ha bisogno.



Metodo e spirito costituente

- Rammarico per riforme costituzionali approvate a colpi di maggioranza.
 - Uso del referendum confermativo come esito di un mancato consenso.
 - Sulle “regole del gioco” servirebbe maggiore convergenza.
 - Occorre recuperare un autentico spirito costituente.




Il compito dei soci di AC

- Informarsi con attenzione e responsabilità.
 - Invitare tutti ad andare a votare.
 - Combattere con forza la piaga dell'astensionismo.
 - In gioco c'è la qualità della nostra democrazia.



Uno stile cristiano nel confronto

- Confronto franco e vero tra di noi.
 - Sempre rispettoso delle persone e delle posizioni.
 - Non piegarci alla logica del dibattito violento.
 - Testimoniare uno stile diverso come cristiani e come associazione.



Referendum: il merito e il contesto

- *Vittorio Rapetti, redazione «Costruire la città»*

**1° parte] PERCHE' E COME SI E' ARRIVATI
A QUESTO REFERENDUM**

2° parte] IL MERITO: IL CONTENUTO DELLA RIFORMA

le ragioni del SI' e del NO

3° parte] IL CONTESTO

1° parte] PERCHE' E COME SI ARRIVATI A QUESTO REFERENDUM

Il R. che ci attende è

- **COSTITUZIONALE** → riguarda **7** Articoli della Carta
- **CONFERMATIVO** → confermare, ossia **dire SI o NO** alla riforma approvata dal Parlamento

La C. (art. 138) prevede il R. quando la modifica non sia stata approvata dalla maggioranza dei 2/3 : è questo il caso (*la riforma è stata approvata con una maggioranza limitata*). **Perché tale norma?**

Una nota sull'iter parlamentare di questa legge

Per questo tipo di R. **non è necessario quorum**

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41 x 22

Alcune parole chiave

- **CSM= Consiglio Superiore della Magistratura**
organo costituzionale presieduto dal PdR
di autogoverno della Magistratura (artt.101-110)
- **Publici Ministeri – PM (Magistratura Requirente)**
sono i magistrati che esercitano l'azione penale,
dirigendo le indagini della polizia giudiziaria e
rappresentando l'accusa nel processo
(fanno riferimento alla **Procura della Repubblica**).
- **Giudici (Magistratura Giudicante)** sono i magistrati
che operano in **Tribunale** per decidere controversie
civili e penali, in posizione di **terzietà** rispetto alle
parti. Operano anche nelle Corti d'appello e in
Cassazione.

- **Consigli Giudiziari** Il Consiglio giudiziario è l'organo territoriale ausiliario del CSM presente in ogni capoluogo di distretto di Corte d'Appello (26) . Composto da magistrati, avvocati e professori universitari, si occupa di valutazioni di professionalità, trasferimenti, e tabelle organizzative degli uffici. Non è chiaro se con la riforma anch'essi saranno sdoppiati.
- Differenza tra **Ordine e funzione**

2°parte] il merito

il contenuto della riforma

<i>Situazione attuale</i>	<i>con la riforma</i>
<p>Un solo CSM, presieduto dal PdR.</p> <p>Si occupa delle nomine e dei trasferimenti di Giudici e PM (nomine e trasferimenti) e dei procedimenti disciplinari</p> <p>Si articola al suo interno in sezioni specifiche per tali funzioni</p> <p>Dà pareri sulle leggi</p>	<p>Si istituiscono 3 organismi separati</p> <ul style="list-style-type: none">-Un CSM per i giudici-Un CSM per i PM, presieduti dal PdR.- Una Alta Corte per la disciplina [ACD] presieduta da un membro di nomina parlamentare o presidenziale
<p>Metodo di designazione:</p>	
<p>Membri “togati” eletti dai magistrati (2/3)</p>	<p>sorteggiati tra tutti i magistrati</p>
<p>Membri “laici” eletti dal Parlamento (1/3) con magg.di 3/5</p>	<p>“sorteggio temperato”: all’interno di una “rosa” individuata dal Parlamento (quindi in base alla maggioranza politica vigente)</p>

Le ragioni del SI'

La riforma risponde al bisogno di **autogoverno** della magistratura **non condizionato dalle correnti dell'ANM.**

I recenti scandali in magistratura rendono necessario un intervento

Il **sorteggio** elimina il ruolo delle "correnti" nel determinare i consiglieri del CSM



Le ragioni del NO

Con l'introduzione dei 2 CSM e dell'ACD e con il metodo del sorteggio **si frammenta il potere della magistratura, indebolendolo,**

Così **si squilibra il rapporto tra politica e magistratura,** indebolendone l'autonomia

Il **sorteggiò** è un'umiliazione delle regole democratiche e dei principi costituzionali sull'elettorato.

Il sorteggio riduce la legittimazione e l'autorevolezza della componente togata del CSM, perché **viene a cadere il senso della rappresentanza e il senso della responsabilità che nasce da una elezione**

Il sorteggio dei magistrati avviene su tutta la categoria, quello dei 'laici' su una rosa scelta dal Parlamento, quindi condizionata dalla maggioranza del momento e assai più compatta di quella dei magistrati

Le ragioni del SI'

L'Alta Corte disciplinare ha il compito di **giudicare l'operato di tutti i magistrati.**

Oggi il CSM risulta poco severo.

L'ACD sarà composta da 15 giudici, di cui tre scelti dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento e nove tra i magistrati.

La **legge attuativa definirà** la composizione dei collegi.

L'ACD svolge anche la funzione del **2° di giudizio**

Le ragioni del NO

I magistrati che possono far parte dell'ACD sono solo quelli di Cassazione, escludendo l'esperienza degli altri magistrati, creando una separazione interna. Però, a fronte di due CSM, l'ACD è una istituzione unica per tutti

La composizione dei collegi giudicanti non è definita dalla riforma, rinviando a una **futura legge ordinaria**, che potrà assegnare un potere più forte ai componenti 'laici', quindi con un peso maggiore della politica nel giudicare i magistrati


Il magistrato condannato potrà fare **ricorso** solo all'ACD (non più come oggi alla Cassazione), cioè alla stessa corte che lo ha giudicato (in contrasto con l'art. 111 della C.?)

Le ragioni del SI'

La **separazione tra giudici e PM** evita che il giudice si adegui alle richieste del PM, con sentenze a danno della difesa

“La riforma costituzionale della giustizia rappresenta la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza nelle scelte politiche del governo” (*Meloni, XI, 2025*)

I due CSM separati porranno le basi per una formazione e un'**attività distinta** di PM e Giudici



Le ragioni del NO


I dati sull'esito dei processi smentiscono tale *combinazione*: il 48% delle sentenze pronunciate ogni anno dai giudici italiani sono di assoluzione, il che smentisce la “alleanza” tra giudici e PM

La distinzione tra PM e Giudici, tende ad accentuare il ruolo del PM, conducendo poi a porlo sotto il controllo del governo (nomina, azione disciplinare), come già accade in stati dove c'è questa distinzione.

Due CSM risultano più deboli rispetto all'influenza politica. Ma tale separazione facilita che le due categorie (PM e Giudici) diventino autoreferenziali senza doversi misurare tra loro sullo svolgimento del loro incarico (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimenti di incarichi direttivi, pareri su norme e leggi)

Forte **aumento dei costi**, a fronte di un bilancio già molto ridotto per le esigenze della giustizia

L'uso delle parole



Considerati i contenuti della legge sarebbe più corretto chiamarla

- non RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
- ma **RIFORMA DELLA MAGISTRATURA**

La domanda allora diventa:

- *questa riforma risponde ai bisogni principali dell'amministrazione della giustizia in Italia?*
- È proprio **la diversa lettura** di questi bisogni, che conduce a scelte diverse
- ❑ *Rispetto al bisogno di «dare una regolata» ai magistrati, «arginare gli sconfinamenti» (perché si sono troppo occupati della politica) occorre aumentare il peso della politica (e della maggioranza di governo) → SI'*
- ❑ *Rispetto al bisogno di rendere la giustizia più efficiente, veloce e «giusta», con maggior risorse, questa riforma non interviene → NO*

Un mancato equilibrio nel merito

- La combinazione all'interno del testo di riforma di questioni molto diverse e la mancanza di dialogo tra le forze politiche ha impedito un esame più nel merito e l'individuazione di soluzioni condivise, basate sull'equilibrio delle diverse esigenze, prestandosi così all'uso propagandistico di aspetti poco attinenti al testo della riforma
- in particolare, **la separazione delle carriere** è un tema molto discusso, con pareri trasversali (anche in relazione al confronto con altri stati, dove essa esiste), ma nel testo della riforma non ci sono riferimenti precisi circa la sua attuazione (rinviata ad una legge ordinaria)
- Invece **il sorteggio** dei componenti dei CSM (non utilizzato in alcun stato) è apparso come un sistema punitivo nei confronti dei magistrati ed un mezzo per indebolire l'autonomia della magistratura

3° parte] Il contesto

- **Un occhio alla storia:** una questione che viene da lontano e che non riguarda solo l'Italia (*scelta dei Costituenti, Tangentopoli, Bicamerale ...*)
- **E un occhio all'attualità:** per valutare come votare, occorre considerare anche il contesto politico attuale, infatti
- questa riforma entra in **un disegno più ampio** connesso ad altre due riforme in discussione: il **premierato** e **l'autonomia differenziata**, entrambe segnate da una forte riduzione del potere del Parlamento nazionale, con uno «sbilanciamento» dei rapporti tra i 3 poteri fondamentali nella democrazia e le istituzioni ad essi collegati



Quale visione dello stato ?

- L'iter di approvazione di questa riforma si inserisce in una **visione critica della divisione dei poteri e del ruolo del Parlamento e quindi dell'impianto generale della nostra Costituzione**
 - Aldilà delle schermaglie (o delle vere e proprie bugie) della propaganda (ad es. «punire i giudici che sbagliano», insistere sugli errori giudiziari, o sui danni dei processi lunghi sulla vita delle persone ..., aspetti su cui la riforma non incide) è importante capire a quale visione dello stato fanno riferimento i promotori della riforma
- **Quale idea di democrazia** sta alla base ?

Un cordiale invito ad andare a votare il 22-23 marzo

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41 x 22

Qualche approfondimento



- Struttura della Magistratura in Italia
- Alcuni dati sui problemi della giustizia in Italia
- Perché i Costituenti hanno scelto un solo CSM
- Separazione carriere e sorteggio: confronti internazionali
- ANM e «correnti» di magistrati
- Note sull'iter della legge
- Un diverso modello di democrazia
- Bibliografia minima
- Allegato di «Coscienza»

Struttura della Magistratura in Italia

- La magistratura ordinaria italiana, autonoma e indipendente, si divide in civile e penale. Quella **civile** risolve controversie tra privati (contratti, proprietà, famiglia), mirando al risarcimento, mentre quella **penale** accerta reati e punisce i colpevoli per tutelare la collettività. Entrambe sono divise in organi giudicanti (giudici) e requirenti (pubblici ministeri).
- Ecco i dettagli fondamentali:
- **Magistratura Civile**: Gestisce dispute su diritti soggettivi tra soggetti privati o privati e Pubblica Amministrazione. Il processo mira a risarcire il danno o ripristinare il diritto violato.
- **Magistratura Penale**: Accerta la responsabilità per la violazione di norme penali (reati). Il Pubblico Ministero (PM) esercita l'azione penale obbligatoria, mentre il giudice emette sentenze, incluse pene detentive o pecuniarie.
- **Struttura Giudiziaria**: Si organizza su tre gradi: Primo grado (Giudice di Pace/Tribunale), Appello (Corte d'Appello), e Cassazione (legittimità).
- **Differenza principale** : Nel civile, l'iniziativa spetta alla parte lesa; nel penale, lo Stato agisce d'ufficio per l'interesse pubblico.
- Esistono anche **magistrature speciali** (amministrativa, contabile, militare) distinte da quella ordinaria.

Alcuni dati sui problemi della giustizia in Italia

- la **lunghezza dei processi** (oltre il doppio della media europea sia nel civile che nel penale)
- la **carenza di strutture e personale** (mancano 1.400 magistrati e 5.000 amministrativi)
- **arretrato** di cause pendenti (3,5 ml. di cause civili arretrate)
- **tecnologia** inadeguata (→ digitalizzazione)
- **costi elevati** dei procedimenti (il patrocinio gratuito scatta sotto gli 11.000 euro di reddito)
- **scarsa specializzazione** (→ utile separare penale e civile)

perché i Costituenti hanno deciso per un unico CSM ?

- per garantire **l'unità, l'autonomia e l'indipendenza dell'intero ordine giudiziario da ogni altro potere**, in particolare da quello esecutivo (il Ministero della Giustizia), superando il modello centralistico e gerarchico del periodo fascista.
- **Indipendenza** come garanzia unitaria: Il CSM è stato concepito come un organo di "autogoverno" togliendo al Ministro della Giustizia la gestione della carriera dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari),
- **Unità** della Magistratura: I Costituenti hanno ritenuto fondamentale che giudici e pubblici ministeri appartenessero a un **unico ordine**, condividendo uno status comune, indipendentemente dalle **diverse funzioni** svolte. Un solo CSM garantiva che questa unità non venisse frammentata.
- **Autonomia** rispetto alla Politica: l'organo unico doveva servire da "barriera" per evitare interferenze della politica sulla magistratura, difendendo la discrezionalità del giudice nell'applicazione della legge.
- **Composizione Mista**: Per evitare il rischio di un "corporativismo" (una magistratura chiusa in se stessa e del tutto autoreferenziale), i Costituenti hanno optato per un CSM composto sia da magistrati eletti dai loro pari, sia da membri "laici" eletti dal Parlamento in seduta comune (uno dei quali diviene il v. presidente del CSM), assicurando un legame con la sovranità popolare, ma senza dipendenza dal governo.
- In sintesi, la scelta dell'unico CSM fatta dai Costituenti è stata una scelta di garanzia democratica, mirata a creare un potere giudiziario autonomo e non gerarchizzato, al fine di assicurare l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Separazione carriere e sorteggio: confronto tra alcuni stati europei

- La separazione delle carriere si può realizzare con una legge ordinaria, senza modificare la Costituzione
- In Germania, Austria, Olanda vi sono carriere separate, anche se con vari gradi di indipendenza dal potere esecutivo (Ministro della Giustizia).
- In Belgio, Francia e Spagna la separazione è solo formale.
- In Italia e Grecia le carriere di PM e giudici sono unite.
- Il metodo del sorteggio per individuare i componenti degli organismi governo della magistratura non è utilizzato in nessun sistema giuridico

ANM e «correnti»

Associazione Nazionale Magistrati, nata nel 1909, sciolta dal fascismo nel 1925, rifondata nel 1944.

Comprende il 96% dei magistrati italiani

Negli anni '50 nascono le «correnti» che rappresentano filoni culturali e politici:

«Magistratura Indipendente» (di area destra)

Attualmente maggioritaria (pres. C. Parodi, proc. AL)

«Unità per la Costituzione» (di area centro)

«Area ...Magistratura Democratica» (di area sinistra)

Nota sull'iter della legge/ 1

- La riforma è stata proposta dal Governo, sottoscritta da Meloni e Nordio, che ne ha definito il testo, assumendosi (in modo molto discutibile) un ruolo «costituente» che spetta al Parlamento
- Quindi il governo ha **'blindato' il testo**: nelle 4 letture in Parlamento non c'è stata alcuna possibilità di modifica: caso unico nella storia delle modifiche costituzionali
- Il **ricorso al Referendum** previsto dalla Costituzione. come soluzione eventuale e marginale (solo quando non è stato possibile trovare un accordo tra maggioranza e minoranza in Parlamento) è stata da subito la **strategia scelta dal governo**, che ha puntato sulla prova di forza del R.
- Scelta molto problematica perché su questioni così complesse, con un'alta dose di aspetti tecnici e di varianti, ridurre tutto a SI/NO non giova a fare buone leggi.
- Il caso della **riforma Cartabia**, approvata nel 2022, che ha introdotto norme efficaci per lo svolgimento del processo, dimostra che un altro modo di fare leggi per la giustizia è possibile.

Dall'iter della legge un diverso modello di democrazia/2

- le grandi riforme sulla giustizia (e, peraltro, la stessa Carta), sino alla riforma dell'articolo 111 della Costituzione, sono state frutto di scelte condivise e diffuse, in omaggio alle indicazioni contenute **nell'articolo 138 della Carta, che privilegia il percorso del più ampio consenso parlamentare e, solo in via residuale, quello del referendum confermativo.**
- In questa occasione l'iniziativa è stata assunta esclusivamente dal governo, blindando la legge Nordio in tutti e quattro i passaggi parlamentari. Scelta legittima, ma apertamente conflittuale ed espressione del volere esclusivo della **maggioranza.**
- Non si tratta di una scelta occasionale e limitata, ma di **un manifesto di democrazia «esecutiva»**, un tratto caratteristico delle forme di governo sovraniste e nazionaliste che oggi sono al governo in molti Paesi.
- Quindi se questo è stato il comportamento del governo e della maggioranza che lo sostiene nell'iter di modifica della C. , è prevedibile che analogo comportamento sarà tenuto per fare **le leggi attuative della riforma**

Dalla democrazia parlamentare alla democrazia esecutiva

- *Il processo è naturalmente un ostacolo per ogni forma di democrazia efficiente: richiede tempo ed energie ...Come si capisce dai recenti interventi della presidente Giorgia Meloni, il giudice, in questo schema di democrazia «immediatamente esecutiva», deve uniformarsi alla volontà popolare che si esprime tramite il governo, finanche nella formulazione delle accuse oppure nell'aperta disapprovazione di provvedimenti che non rispondano alle attese e alla logica. La biforcazione tra struttura inquirente e giudicante è certamente funzionale allo scopo.*
- *da Cataldo Intrieri, Il referendum, e la sostituzione della democrazia dialettica con quella decisionista*
- <https://www.linkiesta.it/2026/02/riforma-nordio-democrazia-esecutiva-csm-separazione-carriere/>

Bibliografia minima

- <https://studiolegaleliguori.com/news/riforma-giustizia-italia-separazione-carriere-alternative/>
- <https://www.openpolis.it/parole/che-cose-il-csm-consiglio-superiore-della-magistratura/>
- <https://www.openpolis.it/glossari/come-funzionano-i-rapporti-tra-politica-e-magistratura/>

- https://www.camerepenali.it/cat/13357/comitato_camere_penali_per_il_si.html
- Comitato del SI' <https://www.linkiesta.it/2026/02/milano-progressisti-si-referendum-justizia-incontro/>
- <https://forzaitalia.it/materiale-referendum-si/>
- <https://partitodemocratico.it/referendum-costituzionale/>
- <https://www.orizzontipolitici.it/la-selezione-dei-membri-dei-csm-tramite-sorteggio-considerazioni-a-margine-della-riforma-della-justizia/>

- **da «Coscienza» MEIC n. 3/2025** (vedi allegato)
 - R. Balduzzi, *La riforma stravolge il modello costituzionale*
 - F. Biondi, *Csm: i rischi del sorteggio*
 - F. Dal Canto, *La falsa etichetta della separazione delle carriere*

 - E. Bruti Liberati, *Carriere separate, il vero rischio è un CSM destinato all'irrelevanza*, Il Dubbio 1.10.25
 - G. Bachelet, *La riforma smonta il CSM che garantisce l'autonomia*, Corsera 16.1.26
e in «Avvenire» 31.12.2025 e «La Stampa» 21.12.25
 -

Testi di G. Ronco, M. Massaia, V.Rapetti
Ha collaborato Angelo Elia
Elaborazione del 27.2.2025
Il testo è di libera circolazione



COSCIENZA 
MOVIMENTO ECCLESIALE
DI IMPEGNO CULTURALE

Vedi file allegato